



**Città di Randazzo**  
( Provincia di Catania )

**REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL  
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 28/04/1997**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DEL GRUPPO COMUNALE  
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.**

**Articolo 1**

Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge 142/90, recepito dalla legge regionale 48/91 e del vigente statuto, disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo volontari di protezione civile del comune di Randazzo.

L'attività del gruppo deve essere inserita nelle strutture di protezione civile, come previsto dall'articolo 15 del regolamento comunale per la protezione civile.

Le norme di riferimento sono: le vigenti norme in materia di protezione civile, quelle in materia di volontariato, il D.P.R. 21 settembre 1994, n.613, l'ordinanza del Ministro della protezione civile del 6 ottobre 1984, il D.L.159/1984, la legge 22/8/91 n.196 e L.R. 7/6/94 n.22.

**Articolo 2**

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona la appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo e a giudizio del sindaco e previa contestazione, l'eventuale espulsione impugnabile davanti al Prefetto.

Il Gruppo è costituito con Delibera di G.M. come previsto dall'art. 15 del Regolamento Comunale di Protezione Civile e sarà aggiornato semestralmente.

**Articolo 3**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

La non ammissione deve essere motivata in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale di Protezione Civile e dalle norme sulla Protezione Civile.

Il Sindaco utilizzerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo la qualifica e la specializzazione.

#### Articolo 4

I volontari devono seguire i corsi organizzati dal Comune e possono partecipare a quelli tenuti a cura della Prefettura, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

La partecipazione ai corsi organizzati da Enti esterni sarà autorizzata dal Sindaco.

Le spese, che saranno impegnate disposte e autorizzate come previsto dalle norme in materia, per l'organizzazione o per la frequenza dei corsi tenuti da altri enti, faranno carico al Comune se non altrimenti coperte.

#### Articolo 5

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile; i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro:  
al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:  
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa:  
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- d) rimborso delle spese sostenute:  
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

## Articolo 6

In un apposito registro saranno riportati le generalità e il recapito dei volontari.

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Il gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione e al coordinamento degli interventi come previsto dal vigente Regolamento per la Protezione Civile.

## Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

## Articolo 8

Il Sindaco nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità operativa del gruppo durante le sue attività.

Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione è il rappresentante legale del gruppo.

## Articolo 9

Il coordinatore del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Avrà cura di segnalare al Sindaco le necessità e le disfunzioni dell'attività del gruppo e l'eventuale allontanamento dei componenti il cui comportamento rechi nocimento all'attività del gruppo o non rispetti quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

## Articolo 10

Al gruppo potrà essere assegnata una sede, possibilmente vicina e collegata con il centro operativo della protezione civile.

Nei limiti delle disponibilità anche finanziarie del Comune, al gruppo saranno assegnati gli strumenti e i mezzi operativi indicati dal coordinatore operativo e potranno essere garantite adeguate coperture assicurative come previsto dalla legge 22/8/91 n.196.

Il Comune potrà chiedere appositi finanziamenti per l'attività di addestramento, di aggiornamento, per le necessarie dotazioni.

Il Sindaco può chiedere l'iscrizione del gruppo comunale di volontari agli elenchi e albi nazionali e regionali, richiederne i contributi previsti per l'attività di volontariato da leggi Nazionali e Regionali.

#### Articolo 11

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Protezione Civile e di Volontariato.

Il presente regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni successivi al riscontro di legittimità da parte dell'organo di controllo.